



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CHIETI

(ART. 180 L.F.)

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Camillo Romandini Presidente

dott. Nicola Valletta Giudice delegato ed estensore

dott. Lucio Luciotti Giudice

ha emesso - all'esito della camera di consiglio odierna ed
in esito a riserva dall'udienza del giorno 8/10/'13- il
segunte

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo di "Sixty spa"
S.p.A., con sede in Chieti alla via Piaggio 35, (R.C.P. 3/12).

CENNI SULLO SVOLGIMENTO DELLA
PROCEDURA

La società "Sixty spa" S.p.A., con ricorso depositato il
20/9/2012, ha chiesto l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo, ex art.161 c.6 l.fall., allegando

R.C.P. 3/12
REP. 1843/13

(come da normativa all'epoca vigente) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e riservando la presentazione della proposta e del piano, nonché la documentazione di cui al secondo e terzo comma del citato articolo.

Il Tribunale, valutato il ricorso, ritenuta la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, con provvedimento del 2/10/2012 ha concesso termine di novanta giorni per il deposito del piano e della proposta.

Alla scadenza, su istanza della società debitrice, il Tribunale, ravvisando i giustificati motivi addotti, ha prorogato il termine concesso di ulteriori sessanta giorni.

La società, quindi, ha depositato proposta di concordato in continuità aziendale ex art. 186 bis l.fall.

La proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati, al giudicato del decreto di omologa, nonché il pagamento nella misura del 15,78% dei creditori in rango chirografario, alle scadenze indicate nel piano e compatibilmente con i tempi della liquidazione.

Essa si articola, in estrema sintesi:

- in una fase di continuità aziendale finalizzata alla vendita dei prodotti Miss Sixty, Energie e Murphy & Nye, in parte giacenti nei magazzini ed in parte forniti in conto vendita alla parte da "Sixty International SA", nonché all'utilizzazione da parte di "Sixty International SA" dei servizi di design di "Sixty spa" S.p.A. per le collezioni dei

marchi Sixty;

- in una fase di liquidazione per i beni non più funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.

Nella proposta concordataria è previsto:

- l'integrale pagamento delle spese di giustizia, delle spese sostenute, dei costi in funzione ed in esecuzione del concordato, pari presumibilmente ad €16.729.140,09;
- il pagamento integrale del debito privilegiato alla data in cui il decreto di omologa sia divenuto definitivamente esecutivo, stimato nella proposta in € 21.523.267,68;
- il pagamento dei debiti chirografari, stimati nella proposta in € 381.104.387,15, nella misura percentuale del 15,78%, compatibilmente con i tempi necessari alla liquidazione dei beni, che la debitrice indica possa concludersi entro il 2017.

Il Tribunale, esperiti gli opportuni accertamenti, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, delegando alla stessa il Giudice Nicola Valletta ed assegnando le funzioni di commissari giudiziali al dott. Lucio Raimondi e all'avv. Pierluigi Pennetta, in collegialità. L'adunanza dei creditori è stata inizialmente fissata per il 13/5/2013.

Nel termine prescritto, la debitrice ha effettuato il deposito della somma di € 1.125.000,00, presuntivamente pari al

50% delle (sole) spese di procedura, sul c/c bancario n.97894, acceso presso la "Ca.Ri.Chieti S.p.A." – sede di Chieti, intestato al concordato e vincolato al Giudice delegato.

Con istanza del 16/4/2013, i commissari, per la particolare complessità della struttura patrimoniale e finanziaria della società, per la necessità di effettuare approfondimenti, verifiche ed accertamenti ai fini della stesura della relazione ex art.172 l.fall., nonché, soprattutto, per il numero assai elevato di creditori, anche esteri, da includere nell'elenco previsto all'art.171 l.fall., hanno chiesto fosse differita l'adunanza dei creditori e, conseguentemente, il termine concesso ai commissari per la comunicazione dell'avviso di cui allo stesso art.171 l.fall.

Nella stessa istanza, i commissari, stante il rilevante numero dei creditori, hanno chiesto di avvalersi della disposizione di cui al disposto del terzo comma dell'art.171 l.fall. che rinvia all'art.126 della stessa legge.

In accoglimento della suddetta istanza, con provvedimento del 17/4/2013, il Tribunale ha differito l'adunanza dei creditori al giorno 1/7/2013, nonché, entro il termine di legge, il deposito della relazione ex art.172 l.fall. e la comunicazione dell'avviso ex art. 171 l.cit.; ha, quindi, accordato l'autorizzazione prevista all'art.126 l.cit.

Il differimento dell'adunanza è stato comunicato alla

generalità dei creditori con la pubblicazione sul sito dedicato alla procedura di concordato "Sixty S.p.A." (www.falccoweb.it/concordato.sixty).

I commissari giudiziali hanno, quindi, provveduto a pubblicare l'avviso ai creditori, contenente tra l'altro l'indicazione del sito internet e dell'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, ai sensi dell'art.126 L.F., sui quotidiani "Il Sole 24 ore", "La Repubblica" e "Il Centro d'Abruzzo".

Le pubblicazioni sono avvenute il 23/5/2013 ed il 6/6/2013 sul "Sole 24Ore" e il 24/5/2013 ed il 7/6/2013 su "La Repubblica" e "Il Centro".

I commissari hanno anche pubblicato sul sito internet della procedura gli atti ed i documenti di più rilevante interesse per i creditori: decreto di apertura, piano concordatario, avviso di convocazione dei creditori, relazione attestativa ex artt.161, terzo comma e 186, secondo comma, l.fall., stato analitico ed estimativo delle attività ex art.161 l.fall., modelli per l'espressione del voto ed il conferimento di procura speciale per l'adunanza dei creditori.

In adempimento di quanto disposto all' art.172 l.fall. i commissari, il 20/7/2013, hanno depositato in cancelleria relazione particolareggiata con i dettagli delle posizioni finanziarie attive e passive e l'elenco dei creditori suddiviso per ranghi: alla data di apertura del procedimento, i valori

di inventario evidenziavano attività pari ad € 98.376.837,25 e passività in privilegio per € 20.135.275,56 oltre €432.000,00 per ulteriori interessi maturati e maturandi; in chirografo invece per € 368.697.074,78 oltre €3.415.000,00 per interessi non contabilizzati.

I commissari, pertanto, hanno stimato la tacitazione integrale dei creditori privilegiati ed una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari del 16,17%, superiore alla proposta della debitrice.

All'adunanza del 1/7/2013, il Giudice delegato ha dato avvio alle operazioni previste dagli artt.174 e seguenti l.fall.

All'esito dell'adunanza e tenuto conto anche delle dichiarazioni di voto pervenute prima dell'udienza, hanno espresso voto favorevole i creditori per un importo di €36.444.521,05 e voti contrari i creditori per un importo di €1.012.183,00.

La consultazione dei creditori è, quindi, proseguita ex art.178, quarto comma, l.fall.

Nei venti giorni successivi alla adunanza sono pervenuti voti favorevoli per € 196.525.582,20 e voti contrari per €40.933.509,80; sono state, inoltre, conteggiate adesioni presunte, ex art.178 l.fall., per € 65.109.053,82.

Sentiti i commissari giudiziali, il Giudice delegato ha accertato il raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art.177 l.fall.: aggiungendo alla somma dei crediti corrispondenti ai voti favorevoli, pari ad € 232.970.103,25,

la somma dei crediti corrispondenti alle adesioni presunte ai sensi dell'art.178, ultimo comma, l.fall., pari a €65.109.053,82, si è raggiunto l'importo di €298.079.157,07 che rappresenta una percentuale del 87,66% delle ragioni di pertinenza del ceto chirografario pari ad € 340.024.849,87.

Il Giudice delegato, con decreto del 29/7/2013, ha dichiarato raggiunte le maggioranze previste all'art.177 l.fall. e ha riferito al Collegio per i provvedimenti di cui all'art.180 L.F.

Il Tribunale, con provvedimento del 13/9/2013, ha fissato l'udienza collegiale in camera di consiglio il giorno 8/10/2013 per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali disponendo che la società istante provvedesse alla notifica ai commissari ed ai creditori dissenzienti del decreto.

Alla iscrizione della causa a ruolo ha provveduto la società debitrice, che si è costituita in giudizio.

Il 27/9/2013, i commissari giudiziali hanno depositato in Cancelleria il proprio parere motivato esprimendosi nuovamente in senso favorevole all'omologazione del concordato.

In pari data si sono costituiti in giudizio i commissari.

Nei dieci giorni antecedenti l'udienza si è anche costituita "Banca Sella spa" S.p.A." che si è opposta all'omologa,

contestando:

- la violazione degli obblighi informativi circa atti, documenti, verifiche effettuate e valutazioni inefficientemente compiute o presuntivamente non compiute dagli organi della procedura;
- come conseguenza della suddetta violazione, la convenienza e fattibilità della procedura, anche a cagione di ingiustificate rilevanti svalutazioni operate nel piano di prodotti, crediti, partecipazioni societarie, nonché di una insoddisfacente stima di alcuni rischi;
- il fondato sospetto di atti in frode ai creditori, ritenendo le svalutazioni di cui sopra sintomatiche di atti in frode ai creditori;
- l'inadeguatezza del piano, rilevando l'esistenza di maggiori oneri e minori introiti tali da poter incidere sul piano;
- l'indeterminatezza della proposta concordataria, per non essere chiari i tempi e le modalità di esecuzione del piano indicati nella proposta.

Rispettivamente il 4/10/2013 ed il 7/10/2013 la debitrice "Sixty S.p.A." e i commissari giudiziali hanno depositato memorie in replica all'opposizione di "Banca Sella S.p.A.".

All'udienza del 8/10/2013 i commissari si sono riportati al parere già espresso.

Le altre parti costituite si sono riportate alle proprie

memorie. Il Tribunale si è, quindi, riservato di decidere in ordine alla omologazione del concordato, concedendo termine all'opponente fino al giorno 11/10/2013 per note scritte in replica alle note di controparti del 4/10/2013 e del 7/10/2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO.

Richiama preliminarmente il Collegio il principio -stabilito da ormai nota Cass. Civ. SU 1521/'13- per il quale è rimesso al Tribunale un controllo di legittimità che si attua verificando l'effettiva realizzabilità concreta della procedura di concordato, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento; ovvero se la causa concreta (schema concreto dell'assetto di interessi voluto dalle parti) del negozio sia sussumibile nella causa tipica predisposta dal legislatore, intesa come schema dell'operazione economico-giuridica che quell'assetto di interessi mira a realizzare.

Più concretamente il Tribunale deve verificare (oltre ovviamente la regolarità della procedura e la osservanza delle norme inderogabili di legge) se l'accordo concordatario nel concreto maturato tra le parti (peraltro, con il meccanismo della vincolatività della maggioranza sulla minoranza) sia sussumibile nel tipo negoziale

predisposto dal legislatore.

Se è ben vero che questo controllo non consente al Tribunale di valutare la convenienza della proposta per i creditori, è però pur vero che il Collegio deve verificare se i creditori abbiano avuto la dovuta informazione per un assenso (esplicito o implicito) consapevole: e ciò anche con riferimento alla fattibilità del piano, con riferimento alle prospettive di concreta liquidazione nei tempi prospettati.

Ma c'è di più.

Se il concordato (come nel caso di specie) prevede una continuità gestionale, e poiché il legislatore pone come presupposto della procedura una condizione di crisi (ivi ricomprendendosi anche eventualmente l'insolvenza, come nel caso di specie); se quindi il creditore (in particolar modo il dissenziente) si vede costretto a non poter attivare procedura fallimentare e men che meno iniziative individuali; se esso si vede offrire (come frutto della continuità e -come nel caso di specie- anche di attività liquidatorie) una soddisfazione percentuale delle proprie ragioni con la affermazione che essa è prospettiva migliore di quella che deriva da liquidazione fallimentare; allora in questo contesto è certamente basilare che il creditore abbia la contezza del quadro contabile e gestionale che porta il debitore alla procedura concordataria.

Parte opponente si muove in questa logica nella propria

contestazione.

Essa non mira a ottenere dal Tribunale uno sconfessamento della convenienza in sé del piano approvato dalla maggioranza; non chiede ingenuamente al Collegio di sostituirsi alla volontà dei creditori.

Ritiene però che il quadro informativo e di verifica reso dai commissari non sia sufficiente proprio al giudizio finale: se cioè la prospettiva di soddisfacimento davvero sia migliore all'interno del piano concordatario piuttosto che nell'alveo di una procedura fallimentare o individuale (a seconda che la crisi d'azienda sia maturata in insolvenza o no).

Ciò però immediatamente chiarisce un punto pur esso basilare: l'opera dei commissari non si concreta in una disamina dettagliata e minuziosa delle vicissitudini gestionali e contabili che hanno portato il debitore alla situazione attuale.

Ovviamente se essi colgono illeciti nell'esercizio delle loro funzioni di ausiliario del Tribunale sono tenuti alla immediata denuncia (anche ad Autorità di vigilanza); ma nel tempo che il legislatore assegna loro (trenta giorni) devono solo verificare se il quadro gestionale e contabile posto alla base del piano (e che ha avuto già una asseverazione nella presentazione del ricorso) sia veritiero o no.

Il compito indagatorio (e quindi informativo per un

consapevole voto dei creditori) del commissario si esalta invece nelle verifiche relative ai criteri gestionali che dovrebbero assicurare (appunto nella continuità aziendale) attivo concordatario; e nelle valutazioni delle poste addotte (con specifico riferimento, nel caso di specie, a crediti e a partecipazioni azionarie da cedere) a voce attiva in esito ad attività liquidatorie.

E' qui che il commissario deve dare adeguate informazioni al creditore perché possa valutare consapevolmente se le prospettive di soddisfacimento siano maggiori in sede concordataria piuttosto che in sede fallimentare (o individuale, per la ipotesi -che qui non pare ricorrere- di una condizione di crisi dell'impresa che non arrivi all'insolvenza).

In questa struttura concettuale, il Collegio ritiene, tenuto conto delle indicazioni dei commissari giudiziali, che sussistano le condizioni per disporre l'omologazione del concordato preventivo, previo rigetto –per i motivi che adesso si va ad esporre- dell'opposizione sollevata da “Banca Sella Spa S.p.a.”.

Sulla opposizione proposta da Banca Sella Spa

Con un primo motivo l'opponente lamenta carenze informative circa atti, documenti, verifiche effettuate e

valutazioni compiute o addotte come non compiute dagli organi della procedura.

Sull'adempimento puntuale agli obblighi informativi hanno, però, dato atto, anche attraverso produzione documentale, i commissari nella memoria depositata il 7/10/2013.

In definitiva, sotto il profilo della regolarità formale della procedura la parte opponente non rende contestazioni fondate, avendo anzi i commissari anche supplito a poco comprensibili ritardi e omissioni del creditore in adempimenti formali.

Ulteriore motivo di opposizione si deve interpretare:

- in una contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 c. 3 l.fall.;
- oppure in una contestazione della sussistenza del patrimonio conoscitivo minimo per un giudizio (e quindi un voto) sulla convenienza e fattibilità economica della proposta concordataria.

A tale proposito si evidenzia che una contestazione ex art. 180 c.3 l.fall. non è qui ammissibile atteso che:

- all'esito della votazione, la somma tra i voti favorevoli espressi e le adesioni presunte rappresenta l'87,66% del totale dei crediti ammessi al voto (il credito di "Banca Sella spa" rappresenta il 4,30%, e la somma dei voti dei dissenzienti è pari al 12,34% sempre del totale dei crediti ammessi al voto);

- nell'ipotesi in cui si versa (mancata formazione delle classi), possono proporre opposizione, contestando la convenienza della proposta, i creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto (art.180, quarto comma, l.fall.).

Ma si è già detto che il profilo di contestazione che coglie il Collegio nell'opposizione è nella seconda accezione: esso è nel merito infondato.

Invero, le contestazioni relative sia alla convenienza che alla fattibilità si riferiscono alle svalutazioni -operate nel piano- delle giacenze di magazzino, dei crediti, delle partecipazioni in società consociate e controllate, nonché ad una presunta insoddisfacente stima di alcuni rischi.

I commissari hanno ritenuto le svalutazioni operate dagli estensori della proposta prudenziali, nonché congrui gli accantonamenti effettuati a fronte dei rischi (pagg. 62/63 della relazione ex art. 172 l.fall.). Invero, svalutazioni prudenziali e congrui accantonamenti a fronte di potenziali rischi rafforzano la convenienza e la fattibilità della proposta e del piano concordatario, laddove i creditori potrebbero incassare una percentuale di soddisfacimento maggiore di quella sperata qualora la liquidazione dei beni e dei crediti realizzasse maggiori ricavi rispetto alle stime, ovvero i presunti rischi non si manifestassero e fosse possibile destinare al ceto creditorio anche le somme

all'uopo accantonate.

Più in particolare, la banca opponente solleva perplessità sulla congruità del prezzo offerto da "Sixty International SA" nella proposta di acquisto avente ad oggetto il trasferimento ramo di azienda ed, altresì, in ordine alla valutazione dei crediti vantati da "Sixty S.p.A." nei confronti di "Sixty International SA", nonché infine alla consistenza del magazzino alla data della vendita; cespiti tutti ricompresi nel ramo di azienda.

Sul piano informativo, va evidenziato che la società debitrice aveva, nel piano concordatario (pag. 33 - 34) e nel ricorso, precisato la natura e la composizione del credito vantato verso "Sixty International SA" sottolineando come, con l'ingresso della suddetta nuova proprietà, tale credito, per la componente originata dalla cessione dei crediti verso "Sixty UK" e "Sixty Japan", era stato oggetto di contestazione inerente sia la validità degli atti sia anche la esistenza dei crediti ceduti.

Inoltre, nel corso della adunanza dei creditori, sede deputata alla richiesta di chiarimenti da parte dei creditori, i commissari avevano fornito delucidazioni sul citato credito rispondendo alla domanda rivolta loro dalla creditrice "Banca dell'Adriatico spa". La società debitrice, in tale sede, aveva depositato sul punto apposita risposta alla

lettera trasmessa da odierna opponente (assente all'adunanza) il 28/6/2013.

La debitrice, altresì, nel piano concordatario e nel ricorso aveva indicato le modalità di vendita delle giacenze di magazzino durante il periodo di continuità, specificando quantità e prezzi unitari. Sull'andamento delle vendite avevano relazionato i commissari nella relazione ex art.172 l.fall., confermando le previsioni del piano concordatario sulle quantità vendute e sui ricavi conseguiti a vantaggio della procedura.

Può affermarsi quindi che a "Sixty International SA" non saranno cedute consistenze finali di magazzino superiori a quelle ipotizzate nel piano.

Anche sui risultati, seppure provvisori, della gestione nel periodo di continuità i commissari avevano fornito chiarimenti in corso dell'adunanza.

Né sotto il profilo informativo né sotto il profilo sostanziale, pertanto, alcuna fondata lamentela può essere svolta dall'opponente: i commissari hanno reso gli accertamenti necessari e i criteri di valutazione contestati dalla banca sono risultati viceversa congrui e giustificati.

Ed invero all'esito delle valutazioni espresse dagli estensori della proposta e del piano concordatario, condivise dai commissari nelle loro relazioni ed in corso dell'adunanza, circa l'esigibilità dei crediti citati, circa la grave situazione di

deficit patrimoniale in cui versano le società Retail "S.i.r." e "N.m.r." oggetto del trasferimento (sul punto deve segnalarsi come l'operatività delle società retail durante il periodo di continuità è stata resa possibile solo con il supporto di "Sixty International SA" che ha concesso l'utilizzo dei marchi, fornito merci in conto vendita e assicurato, tra l'altro, la eventuale copertura di margini economici negativi a presidio degli interessi dei creditori), una eventuale liquidazione fallimentare del ramo d'azienda da cedere, alternativa all'offerta di acquisto di "Sixty International SA" (si rammenta che la crisi del debitore nel caso di specie sembra ben concretarsi in insolvenza: ciò che esclude eventualità di azioni individuali) e che avrebbe ad oggetto principalmente il recupero dei crediti in esso ricompresi, non comporterebbe risultati più vantaggiosi per i creditori, sia sotto il profilo quantitativo che temporale, stante i contenziosi in essere con la stessa "Sixty International SA".

Gli oppositori sembrano poi contestare invero anche la sussistenza del requisito della meritevolezza al quale nel nuovo ordinamento concordatario non è, tuttavia, attribuita rilevanza alcuna.

Con ulteriore motivo è dedotto *"fondato sospetto di atti in*

frode alla legge" e sono proprio le svalutazioni di cui s'è detto a essere considerate sintomatiche di tali atti in fraudolenti.

Va però chiarito che:

- quanto alle svalutazioni afferenti a poste per le quali la realizzazione è rimessa alla fase liquidatoria, esse sono concretamente neutre per il creditore, che anzi può ragionevolmente attendersi una liquidazione più favorevole, anche alla luce delle prescrizioni e delle modalità di liquidazione che il Tribunale appresso va a specificare;
- quanto alle svalutazioni relative a poste per le quali l'attivo concordatario si concreta nel risultato di una vendita a specifico soggetto in forza di specifica opzione e/o proposta irrevocabile; per tale ipotesi valga quanto appena poco sopra detto.

Con ulteriore motivo è stata dedotta la "*inadeguatezza del piano*" per effetto di maggiori oneri e minori introiti, che però non sono specificati in maniera più soddisfacente e convincente rispetto alle compiute valutazioni commissariali.

E' poi stata dedotta la "*indeterminatezza*" della proposta di concordato, laddove invece le modalità e i tempi di

esecuzione del concordato sono chiaramente indicati nel piano, nel quale: è previsto il pagamento integrale, al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, dei crediti con cause di prelazione per € 21.523.267,00; è previsto il pagamento dei creditori chirografari, per complessivi € 381.104.387,15 , entro il 2017 e, dunque, entro il termine di quattro anni giustificabile in relazione alla particolare complessità del piano e alla congiuntura del mercato interno ed internazionale.

Per tutte le considerazioni che precedono i motivi di opposizione proposti da "Banca Sella spa" sono rigettati. Le spese della opposizione seguono la soccombenza, previa una compensazione (in ragione della novità delle questioni attinenti al profilo del minimo di patrimonio conoscitivo pretendibile dal ceto creditorio per le valutazioni di convenienza ai fini del voto) in ragione di 1/3.

Il concordato preventivo "de quo" viene quindi omologato.

MODALITA' DI ESECUZIONE DISPOSTE DAL TRIBUNALE

Premette il Tribunale essere noto che l'attuale testo dell'art.181 l.fall. non prevede che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità

di esecuzione del concordato; l'art.180, sesto comma, l.fall. attribuisce al Tribunale la competenza a determinare soltanto le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai "*creditori contestati, condizionali o irreperibili*".

A tal proposito, in relazione ad eventuali giudizi di contestazione di crediti, in relazione ai quali siano pendenti procedimenti giudiziari, ovvero con riferimento ad eventuali contestazioni future o a creditori che risultassero irreperibili, andrà disposto il deposito degli importi ad essi relativi.

Nella proposta presentata da "Sixty spa" non è, poi, prevista una cessione dei beni ai creditori, intesa come attribuzione degli stessi ai creditori, bensì la conversione di assetti patrimoniali attivi in denaro.

Sicché, non potendosi configurare una cessione di beni e considerato anche il carattere tipicamente negoziale ormai assunto dal concordato preventivo, si ritiene che la liquidazione dovrà, nel caso di specie, essere affidata al debitore sotto il controllo dei commissari giudiziali, escludendosi la nomina del comitato dei creditori e di commissari liquidatori.

In tal senso si è di recente espressa la Suprema Corte che ha confermato la possibilità di ricorrere alla nomina di uno più liquidatori giudiziali solo nell'ipotesi in cui possa

configurarsi una *cessio bonorum* in favore dei creditori, poiché solo in tale ipotesi la nomina è prevista dalla legge fallimentare (Cass. Civ. 1237/13).

Sicché, in assenza di una espressa previsione normativa, - l'art.186 bis l.fall. non contiene alcuna disciplina specifica relativa all'esecuzione del concordato in continuità aziendale – si ritiene che questo, anche quando abbia ad oggetto la liquidazione del patrimonio, non presupponga la nomina di un liquidatore giudiziale, ma che l'attività prosegua, anche relativamente alla liquidazione, in capo agli amministratori e sotto il controllo del commissario giudiziale (qui in collegialità) e del Giudice delegato, che vigileranno affinché non siano compiute operazioni straordinarie non previste dal piano, o che possano pregiudicare il pagamento dei creditori concorsuali.

Il Tribunale, pertanto, ritenuto che il piano concordatario così come strutturato, sia coerente con la proposta e concretamente realizzabile, rende le prescrizioni specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale:

- rigetta la opposizione proposta da “Banca Sella spa” S.p.A.;
- condanna “Banca Sella spa” S.p.A. al pagamento delle

spese di giudizio in favore di "Sixty spa" S.p.A. e dei commissari giudiziali, previa compensazione in ragione di 1/3 e liquidando l'intero in €. 4.500,00 per compenso professionale e per ciascuna; oltre I.V.A. e C.P.A. di legge;

- omologa il concordato preventivo proposto da "Sixty spa" S.p.A., con sede in Chieti alla Via Piaggio 35;
- conferma la nomina del dott. Lucio Raimondi e dell'avv. Pierluigi Pennetta all'ufficio di commissari giudiziali in collegialità;
- prende atto che per l'esecuzione del concordato il debitore ha indicato termine di quattro anni dal decreto di omologa, ritenuto congruo dal Collegio;
- dispone - uditi specificatamente sul punto i commissari e i loro suggerimenti - le seguenti modalità di liquidazione:
 - a) i commissari giudiziali dovranno riferire al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
 - b) con riguardo alle operazioni elencate all'art.167 c.2 l.fall., nonché ad ogni operazione concretante straordinaria amministrazione, queste potranno essere compiute solo con l'autorizzazione scritta del Giudice delegato, previo parere dei commissari giudiziali;
 - c) dell'andamento delle operazioni e dell'esecuzione del piano la parte debitrice darà adeguata informazione agli

organi della procedura ed ai creditori con il deposito in cancelleria, ogni tre mesi solari (31/3-30/6-30/9-31/12 di ciascun anno; quest'ultimo termine anticipabile al 15/12 o differibile al 15/1), di una relazione informativa da cui risulti l'attività svolta, nonché lo stato della procedura, sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che i riparti a tacitazione del ceto creditorio. Alla relazione dovrà essere allegato anche l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute sotto il profilo economico-finanziario. Copia della relazione verrà comunicata ai creditori a norma dell'art.171, secondo comma, l.fall.; eventuali istanze di secretazione ai creditori di specifiche operazioni economico-finanziarie concretanti scelte strategiche per le quali sussista diritto alla riservatezza aziendale senza pregiudizio per i creditori saranno valutate dal Giudice delegato -su parere dei commissari- prima della pubblicazione della relazione stessa;

d) la liquidazione dei beni non più funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa avverrà secondo le norme di cui agli artt. 107 e seguenti l.fall., in quanto compatibili, tramite procedure competitive e anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate nel piano, salvo il caso di beni di modesto valore, assicurando in ogni caso adeguate forme di pubblicità. Degli esiti delle procedure, sulle quali vigilano i commissari, la debitrice

darà adeguata informativa, oltre che nelle relazioni periodiche previste, depositando in cancelleria la relativa documentazione;

e) i ricavi e le somme a qualsiasi titolo riscosse dalla liquidazione dei beni suindicati saranno depositati su conto corrente acceso presso l'istituto di credito designato dai commissari giudiziali ed intestato alla *procedura di concordato*; i ritiri e le utilizzazioni delle somme avverranno con le modalità stabilite dallo stesso Giudice delegato;

f) il riparto in favore dei creditori dovrà avvenire nel rispetto delle scadenze previste nel piano, compatibilmente con i tempi della liquidazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt.110 e seguenti l.fall. Il riparto, predisposto dalla debitrice e corredato del parere dei commissari giudiziali, sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui all'art.171, secondo comma, l.fall. Dalla data della ricezione della comunicazione decorrerà termine di quindici giorni per proporre reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall. Decorso tale termine, il Giudice delegato, su richiesta dei commissari, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione sarà dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati. Il provvedimento che deciderà sui reclami vorrà disporre in ordine alla destinazione delle somme

accantonate, in assenza di tale specificazione del Collegio, il Giudice delegato provvederà in attuazione del "decisum" del reclamo. All'esito del riparto finale, la debitrice depositerà la relazione finale esponendo le argomentazioni in forza delle quali ritenga di avere reso adempimento del concordato in favore dei creditori. La relazione dovrà essere corredata di parere motivato dei commissari giudiziali.

g) Il Giudice delegato, se ricorreranno i presupposti, con suo decreto, dichiarerà adempiuto il concordato.

h) Il Giudice delegato, o il Tribunale ove occorra, provvederà con proprio decreto per quanto non espressamente previsto ai punti precedenti.

Così deciso in Chieti all'esito della camera di consiglio del 15/10/13.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gina ANNECCHINI



Il Presidente

(dott. Camillo Romandini)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI
Chieti 15 OTT. 2013



il Funzionario Giudiziario
Gina ANNECCHINI